

Regolamento della Scuola Civica di Musica

Approvato con Delibera C.C. n. 27 del 24.06.2002

Reso esecutivo in data 26.07.2002

Modificato con delibera C.C. n. 23 del 26.3.2007

Sommario

Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Materie di insegnamento	2
Art. 3 Lezioni.....	2
Art. 4 Esami.....	2
Art. 5 Tariffe.....	3
Art.6 Ammissione e frequenza degli allievi.....	3
Art.7 Attività extrascolastiche degli alunni	4
Art. 8 Progetto artistico-didattico generale	4
Art. 9 Direttore della Scuola di Musica	4
Art 10 Insegnante	5
Art. 11 Disposizioni finali	5

Art. 1 Finalità

- 1) L'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, tramite la Civica Scuola di Musica, si propone di promuovere, diffondere ed elevare l'istruzione musicale e contribuire alla formazione di una più vasta e approfondita cultura musicale.
- 2) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, oggetto del servizio della Civica Scuola di musica sono:
 - a) L'insegnamento delle discipline musicali;
 - b) L'attivazione di ogni altra iniziativa di diffusione musicale.

Art. 2 Materie di insegnamento

- 1) Le materie di insegnamento sono suddivise in corsi principale e corsi complementari.
- 2) I corsi principali sono: Pianoforte-chitarra-violino-flauto-clarinetto-percussioni e batteria-canto lirico.
- 3) I corsi complementari sono: teoria e solfeggio-musica d'insieme-canto corale.
- 4) I programmi di studio e di esami della Civica Scuola di musica, per i singoli corsi principali e complementari, sono conformi a quelli vigenti nei conservatori di Stato.

L'offerta di cultura musicale può determinare l'iscrizione alla Scuola di Musica di allievi adulti o comunque impossibilitati a seguire un percorso accademico. Per questo motivo vengono istituiti, oltre ai corsi conservatoriali (o professionali) con percorso didattico di cui al comma 4, anche corsi culturali (o amatoriali) il cui programma didattico è concordato all'inizio di ogni anno tra insegnate e allievo, con il consenso del Direttore.

Art. 3 Lezioni

- 1) Le lezioni seguono il calendario scolastico degli Istituti scolastici locali
- 2) Le lezioni dei corsi principali sono individuali; ogni allievo riceve un'ora settimanale di lezione.
- 3) Le lezioni dei corsi complementari sono collettive e gli allievi non possono essere più di dieci per ogni ora di lezioni
- 4) Le lezioni ai corsi amatoriali possono essere collettive.

Art. 4 Esami

- 1) La promozione da un corso all'altro si ottiene per esami di passaggio che si tengono alla fine dell'attività didattica annuale previa verifica nel processo di apprendimento alla fine del primo quadrimestre di insegnamento.

- 2) Le commissioni per gli esami di passaggio sono costituite dal Direttore della Scuola, dall'insegnante dell'allievo e da almeno un altro insegnante della Civica Scuola (dove possibile di un insegnante di materia affine)
- 3) Per gli allievi che intendono sostenere gli esami presso il Conservatorio di Stato, la commissione di cui al precedente comma è integrata da un ulteriore insegnante (dove possibile di materia affine) e da un membro esterno scelto tra insegnanti di Conservatorio o musicisti di chiara fama, quest'ultimo nominato dall'Amministrazione Comunale, su proposta del Direttore della Scuola di Musica.

Art. 5 Tariffe

- 1) L'Amministrazione comunale adotta le tariffe di iscrizione e frequenza ai singoli corsi annualmente in ottemperanza a quanto previsto per l'approvazione dei costi e tariffe per servizi pubblici a domanda individuale (art. 6 del D.Lgs. 55/83 convertito in legge 131/83).
- 2) I pagamenti avverranno in due rate nei mesi di ottobre e gennaio tramite versamento in c/c postale intestato al Comune di Peschiera Borromeo.
- 3) In caso di mancato pagamento della tariffa si procederà all'iscrizione al ruolo.

Art.6 Ammissione e frequenza degli allievi

- 1) La Scuola Civica di Musica è aperta a tutti senza nessun vincolo di età. Il numero massimo di iscrizioni accettate dovrà essere compatibile con la disponibilità dei locali e con un numero idoneo di allievi per ogni classe di strumento a insindacabile giudizio dell'Ufficio competente in accordo con il Direttore della Scuola.
- 2) Ogni anno verrà tempestivamente reso pubblico il numero degli allievi ammessi;
- 3) Le iscrizioni si ricevono presso gli uffici entro il 20 settembre di ogni anno. Le iscrizioni pervenute dopo tale termini sono accettate con riserva previo accordo tra l'ufficio competente, il Direttore e gli insegnanti. Nel caso di minori, l'iscrizione deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci. La precedenza d'accesso ai corsi è riservata ai residenti nel Comune di Peschiera Borromeo. Il modulo di iscrizione deve essere firmato dall'intestatario dell'iscrizione.
- 4) L'ammissione degli allievi alla Civica Scuola di musica è subordinata al superamento di una prova attitudinale (esame di ammissione)
- 5) Il superamento della suddetta prova consente di frequentare il corso prescelto per un anno di prova, trascorso tale periodo l'allievo sostiene un esame dopo il quale potrà essere ammesso/non ammesso o, nei casi dubbi, ammesso ad un secondo anno di prova;
- 6) Per tutti gli allievi è obbligatoria la frequenza ai corsi complementari relativi al corso principale frequentato. La non frequenza a tali corsi comporta il passaggio ai corsi amatoriali di cui all'art. 2 comma 5.
- 7) Per tutti gli allievi che non abbiano conseguito la licenza di teoria e solfeggio è obbligatoria la frequenza al corso di esercitazioni corali (se operativo).
- 8) La frequenza alle lezioni di musica da camera è gratuita per tutti gli allievi che, a giudizio dell'insegnante, sono ritenuti idonei.

Art.7
Attività extrascolastiche degli alunni

- 1) Gli allievi sono tenuti a prendere parte a tutte le prove, le esecuzioni e i concerti promossi dalla Direzione della Scuola, pena passaggio ai corsi amatoriali di cui all'art. 2 comma 5.

Art. 8
Progetto artistico-didattico generale

- 1) Il progetto artistico didattico generale è approvato entro il mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Comunale.
Tale progetto contiene
 - a) Il programma dell'attività didattica e l'individuazione dei corsi di cui all'art. 2;
 - b) Il programma delle iniziative e delle manifestazioni della Scuola;
 - c) Le scelte culturali per l'anno successivo che fanno riferimento all'attività di formazione e di aggiornamento rivolta al più vasto pubblico;
 - d) Le esigenze di massima e le risorse necessarie per la loro realizzazione.

Art. 9
Direttore della Scuola di Musica

- 1) L'incarico del Direttore della Scuola di musica viene conferito dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti. L'Amministrazione Comunale provvede altresì a determinare il rapporto e il carattere professionale, la durata e il relativo compenso.
- 2) Nella sua qualità di musicista, il Direttore svolge una funzione direttiva nei confronti dell'istruzione musicale e una funzione di promozione culturale indirizzata al più vasto pubblico per la quale può essere incarico di condurre corsi e attività che fanno riferimento alla promozione della cultura musicale.
In particolare:
 - a) è responsabile dell'organizzazione della Scuola e della vigilanza al suo buon andamento
 - b) è responsabile della conduzione didattica e artistica dei corsi di cui all'art. 2
 - c) predispone la relazione conclusiva sull'attività svolta;
 - d) predispone il progetto artistico-didattico generale entro il 15 luglio di ogni anno;
 - e) Può essere delegato dall'Amministrazione Comunale a stabilire rapporti con altri soggetti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità di cui al progetto artistico-didattico generale.
 - f) Svolge ogni altro compito e/o funzione prevista dal presente regolamento.

**Art 10
Insegnante**

- 1) L'incarico individuale di prestazione d'opera intellettuale, di durata annuale per l'insegnamento delle singole materie, è conferito dall'Amministrazione Comunale su proposta del Direttore della scuola di musica a docenti particolarmente qualificati, previa valutazione dei curricula professionali presentati a seguito di indizione di bando pubblico di gara da effettuarsi con cadenza biennale.
- 2) Nella valutazione dei curricula il Direttore deve prioritariamente considerare le esigenze didattiche e la qualità del servizio erogato nella Scuola di Musica negli anni precedenti;
- 3) Gli insegnanti, oltre agli obblighi propri della funzione, prestano la loro opera, senza compensi accessori, nei seguenti casi (anche al di fuori dell'orario di lezione):
 - a) preparazione ed esecuzione di saggi;
 - b) tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dalla scuola di Musica.
- 4) Agli insegnanti componenti di Commissioni d'esame e ai membri esterni delle medesime Commissioni spettano i compensi nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento per i procedimenti concorsuali.
- 5) E' vietato agli insegnanti impartire lezioni private a titolo oneroso ad allievi della Scuola di Musica.
- 6) Gli insegnati si attengono alle direttive stabilite dal Direttore della Scuola e concorrono con lo stesso alla realizzazione degli obiettivi del progetto artistico-didattico generale e sono responsabili della vigilanza sugli allievi durante le lezioni, anche per quanto previsto dal precedente comma 3.
- 7) Il numero degli insegnati e delle ore settimanali di insegnamento viene determinato annualmente in relazione alle esigenze didattiche derivanti dal numero dei corsi e dal numero degli iscritti.

**Art. 11
Disposizioni finali**

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano l'attività e l'organizzazione dei Conservatori di Stato.